



DIREZIONE PROVINCIALE DI: RIMINI

UFFICIO TERRITORIALE DI: RIMINI

Registrazione di Atto Privato

Il 24/08/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TG3 , serie 3 , numero 1043

data di stipula: 27/07/2026

ident.vo telematico: TG326L001043000SJ per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARÏ DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91098600405				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Adeguamento statutario richiesto dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

ASSOCIAZIONE "OLTRE IL SIPARIO"

Sede legale in Verucchio (RN), frazione Villa Verucchio, Via Primo Levi n. 34.

Codice fiscale 91098600405



L'anno duemila ventisei, il giorno lunedì 27 del mese di luglio, alle ore 21:00, presso la sede dell'associazione in Villa Verucchio Via Primo Levi nr. 34, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione "Oltre il Sipario", regolarmente convocata secondo le modalità e i termini previsti dallo statuto vigente, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame della richiesta di integrazioni formulata dall'Ufficio regionale del RUNTS nell'ambito del procedimento di iscrizione nella sezione G) "Altri enti del Terzo Settore", pratica ID n. 2590272, Repertorio n. 177520, protocollo n. 0538465 del 26 maggio 2026.
2. Adeguamento dello statuto associativo alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle osservazioni formulate dall'Ufficio RUNTS.
3. Approvazione del nuovo testo integrale dello statuto.
4. Conferimento dei poteri per la registrazione del verbale e dello statuto presso l'Agenzia delle Entrate e per il successivo deposito presso il RUNTS.
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il signor Alessandro Corbelli, Presidente dell'Associazione, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la signora Arianna Balducci, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
- risultano presenti, personalmente o per delega, tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e aventi diritto al voto, come da elenco delle presenze conservato agli atti; le eventuali deleghe sono state verificate, ritenute valide e acquisite agli atti.
- tutti gli intervenuti sono legittimati a partecipare e a esercitare il diritto di voto;
- è raggiunto il quorum costitutivo richiesto dallo statuto vigente per le modificazioni statutarie.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Esame della richiesta di integrazioni del RUNTS

Il Presidente informa l'Assemblea che l'Ufficio regionale competente, nell'ambito del procedimento di iscrizione dell'Associazione nella sezione G) "Altri enti del Terzo Settore", ha trasmesso una richiesta di integrazioni ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106.

Dopo averne dato lettura, riferisce che l'Ufficio ha richiesto, oltre a una valida attestazione di adesione alla Federazione Italiana del Teatro e delle Arti APS, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale della Rete associativa, specifici adeguamenti statutari ovvero:

- disciplinare puntualmente il diritto degli associati di esaminare i libri sociali obbligatori, individuando l'organo competente e il termine per consentirne l'esercizio;

- stabilire termini precisi per la comunicazione del diniego di ammissione e per la proposizione del relativo ricorso;
- stabilire termini determinati per la comunicazione dei provvedimenti di esclusione e per la loro impugnazione;
- eliminare la cooptazione dei componenti del Consiglio Direttivo cessati nel corso del mandato, in quanto incompatibile con i principi di democraticità ed elettività delle cariche;
- indicare espressamente il termine di approvazione del bilancio, tenendo conto dell'obbligo di deposito nel RUNTS entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Presidente precisa, inoltre, che l'acronimo "ETS" potrà essere utilizzato nella denominazione e negli atti dell'Associazione soltanto a decorrere dall'effettiva iscrizione nel RUNTS.

2. Illustrazione del nuovo statuto

Il Presidente illustra il nuovo testo dello statuto, predisposto per recepire integralmente le osservazioni dell'Ufficio RUNTS e coordinare l'ordinamento interno dell'Associazione con il D.lgs. n. 117/2017. In particolare, il nuovo testo:

- attribuisce al Consiglio Direttivo la competenza a ricevere le richieste di esame dei libri sociali e impone di consentire l'accesso entro quindici giorni;
- prevede termini espressi per l'esame delle domande di ammissione, la comunicazione del diniego e il ricorso all'Assemblea;
- coordina in un'unica disciplina il procedimento di esclusione, con contestazione preventiva, diritto di difesa e termini certi per comunicazione e ricorso;
- elimina la cooptazione, prevedendo il subentro dei primi non eletti secondo l'ordine dell'ultima votazione e, in mancanza, l'elezione assembleare;
- stabilisce l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque in tempo utile per il deposito nel RUNTS entro centottanta giorni;
- subordina l'utilizzo della qualifica e dell'acronimo "ETS" all'effettiva iscrizione nel RUNTS.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo integrale dello statuto, composto da n. 29 articoli, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

3. Deliberazione

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

udita la relazione del Presidente; esaminata la richiesta di integrazioni dell'Ufficio regionale del RUNTS; preso atto delle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; riconosciuta la necessità di adeguare lo statuto; dopo ampia discussione,

DELIBERA

1. di recepire integralmente le osservazioni formulate dall'Ufficio regionale del RUNTS;
2. di approvare le modificazioni statutarie illustrate dal Presidente e, in particolare, di eliminare ogni previsione che consenta la cooptazione dei componenti del Consiglio Direttivo;
3. di approvare il nuovo testo integrale dello statuto dell'Associazione, composto da n. 29 articoli e allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
4. di dare atto che il nuovo statuto sostituisce integralmente il precedente testo, fermo restando che la qualifica di Ente del Terzo Settore e l'utilizzo dell'acronimo "ETS" decorreranno esclusivamente dall'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS;

OLTRE IL SIPARIO
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

5. di conferire al Presidente, signor Alessandro Corbelli, ogni più ampio potere per sottoscrivere il verbale e lo statuto, curarne la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, trasmettere al RUNTS il verbale, lo statuto completo degli estremi di registrazione e l'attestazione di adesione alla Rete associativa, nonché compiere ogni ulteriore adempimento necessario;
6. di autorizzare il Presidente ad apportare eventuali correzioni di errori materiali e modifiche meramente formali richieste dall'Agenzia delle Entrate o dall'Ufficio RUNTS, purché non alterino la volontà espressa dall'Assemblea.

La deliberazione viene approvata all'unanimità. Il Presidente proclama la deliberazione approvata.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22:35. Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Verucchio li lunedì 27 luglio 2026.

Il Presidente	Il Segretario
 Alessandro Corbelli	 Arianna Balducci



DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
UFFICIO TERRITORIALE DI RIMINI - TG3
Atto registrato il 24 AGO, 2026 al n. 1043 Serie 3
previo versamento di Euro 2000


(*) Firma su delega della Direttrice Provinciale Iolanda Citriniti(*)
Domenica Geminiani

STATUTO AGGIORNATO

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e disciplina normativa

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), un'associazione non riconosciuta denominata "OLTRE IL SIPARIO".

L'Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione "Altri enti del Terzo settore". A decorrere dall'iscrizione, la denominazione diviene "OLTRE IL SIPARIO ETS" e l'Associazione utilizza l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ai sensi di legge.

L'Associazione è retta dal presente statuto, dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice civile in materia di associazioni non riconosciute.

Articolo 2 – Sede, ambito territoriale e articolazione organizzativa

L'associazione ha sede legale nel Comune di Verucchio (Rn), presso l'indirizzo di Villa Verucchio Via Primo Levi n. 34. Al fine di un più efficace perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'associazione può istituire, modificare o sopprimere sedi operative, secondarie, unità locali o recapiti organizzativi, anche in Comuni diversi da quello della sede legale ovvero all'estero, mediante deliberazione dell'organo amministrativo, senza che ciò comporti modifica del presente statuto. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune è deliberato dall'organo amministrativo e non costituisce modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente. L'attività associativa si esplica prevalentemente nel territorio nazionale, ferma restando la possibilità di operare anche in ambito europeo e internazionale, qualora ciò sia funzionale al perseguimento delle finalità statutarie e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 3 – Durata

L'associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo il verificarsi delle cause di scioglimento previste dalla legge o dal presente statuto. La durata dell'ente è funzionalmente correlata al perseguimento delle finalità istituzionali e alla continuità dell'attività associativa, nel rispetto dei principi di stabilità e permanenza propri degli enti del Terzo Settore.

Articolo 4 – Natura giuridica, assenza di scopo di lucro e principi generali

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione, diffusione e valorizzazione della cultura teatrale di prosa in ogni sua forma ed espressione, quale strumento di crescita culturale, educativa e relazionale della persona, nonché di sviluppo e coesione della comunità. In tale prospettiva, l'associazione si propone di favorire la conoscenza e la fruizione del teatro quale espressione artistica e culturale di interesse collettivo, di sostenere percorsi di educazione teatrale e formazione artistica, nonché di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale, con particolare attenzione ai profili di inclusione sociale, accessibilità e valorizzazione delle diverse forme espressive. L'attività dell'associazione è orientata alla diffusione dei valori della cultura, dell'arte e della creatività, quali elementi fondamentali

per lo sviluppo della persona e per il rafforzamento del tessuto sociale, nel rispetto dei principi di pluralismo culturale, libertà espressiva e pari opportunità.

Articolo 5 – Attività di interesse generale e modalità di esercizio

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale riconducibili a quelle individuate dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ed in particolare quanto previsto alla lettera "i)", ovvero attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale. In attuazione di tali attività, l'associazione provvede all'ideazione, organizzazione e realizzazione di spettacoli teatrali, rassegne, stagioni e festival, promuove percorsi di educazione teatrale mediante laboratori, corsi, seminari e attività formative, svolge attività di studio, ricerca e divulgazione nel settore teatrale e delle arti performative, nonché sviluppa progetti culturali anche in collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, università ed altri enti del Terzo Settore. Le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi o della collettività, nel rispetto dei principi di non lucratività, accessibilità, coerenza con le finalità istituzionali e valorizzazione della funzione sociale della cultura, e possono essere realizzate anche mediante forme di collaborazione, partenariato, co-progettazione e convenzionamento con soggetti pubblici e privati. L'associazione opera nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 79 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, assicurando che le attività di interesse generale siano svolte con modalità tali da non assumere carattere commerciale, salvo i limiti e le condizioni previsti dalla normativa vigente. Resta ferma la possibilità, come riportato al successivo art.6, di svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto, purché nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e in quanto funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali

Articolo 6 – Attività diverse e raccolta fondi

L'associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 117/2017, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente. Al fine di sostenere le proprie attività, l'associazione può altresì promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma continuativa e organizzata, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, provvedendo alla redazione dei relativi rendiconti, ove previsto.

Articolo 7 – Regime fiscale e qualificazione delle attività

Le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivi che non eccedano i costi effettivi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79 e seguenti del D.lgs. 117/2017, e s.m.i.. L'associazione opera nel rispetto della disciplina fiscale prevista per gli enti del Terzo Settore, adottando criteri di corretta qualificazione delle attività e di separazione contabile, ove necessario.

Articolo 8 – Associati e rapporto associativo

Possono essere ammessi all'associazione tutte le persone fisiche e gli enti che condividano le finalità statutarie e si impegnino a perseguirle, nel rispetto dei principi di non discriminazione, uguaglianza e apertura dell'ordinamento associativo. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato; non è trasmissibile e non è suscettibile di valutazione economica. L'ammissione comporta l'acquisto della qualità di associato e l'assunzione dei diritti e degli obblighi previsti dal presente statuto.

Articolo 9 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati partecipano alla vita dell'ente in condizioni di piena uguaglianza giuridica ed esercitano i propri diritti nel rispetto dei principi di democraticità e partecipazione. Ciascun associato maggiorenne è titolare del diritto di voto in Assemblea secondo il principio del voto singolo.

Gli associati hanno diritto di intervenire alle assemblee, di essere informati sull'attività dell'Associazione, di partecipare alle iniziative promosse dall'ente e di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La richiesta di esame dei libri sociali deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, anche mediante posta elettronica o posta elettronica certificata, con indicazione dei libri o degli atti che si intendono consultare. Il Consiglio Direttivo, anche tramite il Presidente o il Segretario a ciò delegato, consente l'esame presso la sede associativa entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, concordando con l'associato data e orario e adottando modalità idonee a tutelare la riservatezza dei dati personali e i diritti dei terzi. L'associato può estrarre copie a proprie spese. L'accesso non può essere negato o differito se non per motivate esigenze organizzative o per la necessità di tutelare dati riservati; l'eventuale differimento deve essere comunicato per iscritto e non può eccedere ulteriori quindici giorni.

Gli associati sono tenuti a rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali, a collaborare al perseguimento delle finalità istituzionali e a versare la quota associativa eventualmente stabilita. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile e non attribuisce diritti patrimoniali sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 10 – Procedura di ammissione

Possono essere ammessi all'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividano le finalità e si impegnino a rispettare il presente statuto. La domanda di ammissione, redatta in forma scritta, anche mediante strumenti informatici, deve contenere i dati identificativi del richiedente e la dichiarazione di adesione alle finalità e alle disposizioni statutarie.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato e comunicato per iscritto all'interessato, con modalità idonee ad assicurarne la conoscenza, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea degli associati. L'Assemblea delibera sul ricorso nella prima riunione utile e, comunque, entro centoventi giorni dal suo ricevimento.

La deliberazione dell'Assemblea conclude il procedimento interno di ammissione ed è comunicata per iscritto all'interessato, con modalità idonee ad assicurarne la conoscenza, entro quindici giorni dalla sua adozione.

Articolo 11 – Esclusione degli associati e garanzie procedimentali

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra i quali rientrano la grave o reiterata violazione delle disposizioni statutarie o regolamentari, il mancato rispetto delle deliberazioni degli organi sociali, il comportamento contrario alle finalità dell'Associazione o idoneo ad arrecare un rilevante pregiudizio morale o materiale

all'ente, nonché il persistente mancato pagamento della quota associativa, ove prevista, dopo formale sollecito.

Prima di deliberare l'esclusione, il Consiglio Direttivo comunica per iscritto all'interessato gli addebiti contestati, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento per presentare osservazioni o memorie difensive e chiedere di essere ascoltato.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'interessato entro quindici giorni dalla sua adozione, con modalità idonee ad assicurarne la conoscenza. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati. L'Assemblea, previa audizione dell'interessato ove richiesta, decide nella prima riunione utile e comunque entro centoventi giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione è comunicata all'interessato entro quindici giorni dalla deliberazione.

Fino alla decisione dell'Assemblea il provvedimento di esclusione resta sospeso, salvo che ricorrano gravi e motivate esigenze di tutela dell'Associazione o di terzi. Resta ferma la facoltà dell'Associazione di agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 12 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per morte, estinzione dell'ente associato, recesso volontario o esclusione deliberata ai sensi dell'articolo precedente.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e produce effetto dal ricevimento della comunicazione, fatto salvo l'adempimento delle obbligazioni già assunte nei confronti dell'Associazione.

La perdita della qualità di associato non comporta la restituzione delle quote associative o dei contributi versati, né attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 13 – Organi dell'associazione e principi di governance

Sono organi dell'associazione l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente, ai quali sono rispettivamente attribuite, nel quadro delle disposizioni statutarie e della normativa vigente, le funzioni di indirizzo, amministrazione e rappresentanza dell'ente, secondo un modello organizzativo improntato alla distinzione e al coordinamento delle relative competenze. L'assetto ordinamentale interno dell'associazione si conforma ai principi di democraticità, partecipazione effettiva degli associati, uguaglianza dei diritti e separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, assicurando in ogni caso l'effettività del controllo da parte della compagine associativa sull'operato degli organi sociali, nonché la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa. L'Assemblea degli associati, quale organo sovrano, rappresenta l'universalità dei soci ed esprime la volontà collettiva dell'ente, esercitando le funzioni fondamentali di indirizzo generale, controllo e deliberazione sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo amministrativo dell'associazione ed è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria, con responsabilità in ordine all'attuazione delle finalità istituzionali, all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e alla corretta amministrazione dell'ente, nel rispetto dei principi di legalità, buona amministrazione e sana gestione. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e ne esprime l'unità funzionale all'esterno, esercitando i poteri di rappresentanza, impulso e coordinamento dell'attività associativa, nei limiti e secondo le attribuzioni stabilite dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organi competenti. Al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa vigente, l'associazione provvede alla nomina dell'Organo di controllo e, ove necessario, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, i quali operano in posizione di autonomia e indipendenza rispetto agli organi gestionali, svolgendo le funzioni di vigilanza e controllo previste dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Tutti gli



incarichi associativi sono conferiti nel rispetto del principio di gratuità, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni, nonché nel rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla legge e coerenti con la natura e le finalità dell'ente.

Articolo 14 – Responsabilità degli amministratori

I componenti del Consiglio Direttivo esercitano le proprie funzioni con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, nel rispetto delle disposizioni di legge, del presente statuto e dei principi di corretta amministrazione. Essi sono responsabili nei confronti dell'associazione, degli associati, dei terzi e, nei casi previsti, dei creditori sociali, per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, secondo i principi generali in materia di responsabilità degli amministratori degli enti collettivi. In particolare, i componenti dell'organo amministrativo sono tenuti ad operare nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e sana gestione, assicurando un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, proporzionato alla natura e alle dimensioni dell'ente. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori è personale e solidale, salvo che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto delegate, e sempre che l'amministratore abbia fatto constare il proprio dissenso nei modi di legge.

Articolo 15 – Conflitto di interessi

I componenti degli organi sociali sono tenuti ad operare nell'esclusivo interesse dell'associazione, evitando situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra interessi personali e quelli dell'ente. Si configura conflitto di interessi quando il soggetto, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di soggetti a lui collegati, sia portatore di un interesse proprio o altrui in contrasto con quello dell'associazione, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza decisionale. Il componente dell'organo che si trovi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne immediata comunicazione agli altri membri e ad astenersi dal partecipare alla discussione e alla deliberazione relativa. Della dichiarazione di conflitto e dell'astensione deve essere data adeguata evidenza nel verbale della riunione. Qualora il conflitto riguardi il Presidente, le relative funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente più anziano. Le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi possono essere impugnate secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, fermo restando il diritto dell'associazione al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 16 – Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati rappresenta l'universalità dei soci e costituisce l'organo sovrano dell'associazione, espressione della volontà collettiva degli stessi, cui è attribuita la funzione di indirizzo generale e di controllo sull'attività dell'ente. Essa esercita le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e partecipazione, assicurando a ciascun associato il diritto di concorrere alle decisioni fondamentali della vita associativa. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con gli obblighi associativi. Il diritto di voto è riconosciuto agli associati maggiorenni, ciascuno dei quali dispone di un voto, indipendentemente dall'entità della quota associativa o dal contributo eventualmente apportato, in conformità al principio del voto singolo. Nel caso di associati minorenni, la partecipazione alla vita associativa è garantita nel rispetto delle disposizioni di legge; l'esercizio del diritto di voto spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale, che interviene e vota in nome e per conto del minore. Resta ferma la possibilità di prevedere

forme di partecipazione attiva dei soci minorenni alla vita associativa, anche in via consultiva. È ammesso l'intervento per delega, nel rispetto dei principi di democraticità; ciascun associato non può essere portatore di più di una delega. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio sociale, nonché ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta nei casi previsti dal presente statuto. Rientrano nella competenza esclusiva dell'Assemblea tutte le deliberazioni attinenti agli aspetti essenziali dell'organizzazione e dell'attività dell'associazione e, in particolare, l'approvazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio sociale, la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali, la determinazione degli indirizzi generali e dei programmi di attività, la deliberazione sulle modifiche statutarie, nonché lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio. L'Assemblea delibera altresì su ogni altra materia ad essa attribuita dalla legge o dal presente statuto, nonché sui ricorsi proposti dagli associati avverso i provvedimenti di esclusione o di diniego di ammissione. Le deliberazioni assembleari, adottate nel rispetto della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti, e costituiscono espressione della volontà dell'ente. L'Assemblea opera in piena autonomia rispetto agli altri organi sociali, fermo restando il necessario coordinamento funzionale con l'organo amministrativo ai fini dell'attuazione delle deliberazioni adottate.

Articolo 17 – Verbalizzazione delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, redatto senza ritardo a cura del segretario designato dall'Assemblea stessa o, nei casi previsti dalla legge ovvero quando ritenuto opportuno, da un notaio. Il verbale deve dare adeguatamente conto dello svolgimento della riunione e contenere, in forma chiara e completa, l'indicazione della data e del luogo dell'adunanza, delle modalità di convocazione, dell'identità del Presidente e del segretario verbalizzante, nonché dei partecipanti, anche mediante allegazione di apposito elenco presenze. Devono inoltre risultare dal verbale l'ordine del giorno, l'illustrazione sintetica degli interventi, l'esito delle votazioni con indicazione dei voti favorevoli, contrari e degli astenuti, nonché il contenuto delle deliberazioni assunte. Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante e costituisce prova delle deliberazioni adottate. I verbali sono trascritti, in ordine cronologico e senza soluzione di continuità, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto e conservato presso la sede dell'associazione, anche con modalità informatiche, purché idonee a garantirne l'immodificabilità, l'integrità e la reperibilità nel tempo. Nel caso di svolgimento dell'Assemblea mediante strumenti di comunicazione a distanza, il verbale deve dare atto delle modalità tecniche utilizzate, della regolare identificazione dei partecipanti, della continuità della connessione, della possibilità di intervento e di esercizio del diritto di voto, nonché della regolarità delle operazioni di votazione. Gli associati hanno diritto di prendere visione dei verbali e di ottenerne copia, a proprie spese, secondo modalità che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza e di tutela dei dati personali. Resta salva la possibilità di allegare al verbale documenti, relazioni, rendiconti o ogni altro atto rilevante ai fini della completa ricostruzione della volontà assembleare.

Articolo 18 – Costituzione dell'Assemblea e quorum deliberativi

L'Assemblea degli associati è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno purché successivamente alla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero



degli associati presenti e delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo quanto diversamente previsto per le deliberazioni di particolare rilevanza. Per le deliberazioni aventi ad oggetto modificazioni dello statuto, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni inderogabili di legge. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota associativa detenuta, in conformità al principio di uguaglianza tra gli associati. È ammessa la possibilità di intervento per delega, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto; ciascun associato non può essere portatore di più di una delega, salvo diversa previsione statutaria compatibile con i principi di democraticità. Le deliberazioni assembleari sono assunte con voto palese, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente o di una quota qualificata degli associati presenti, deliberi di procedere a scrutinio segreto per particolari esigenze di riservatezza. Restano ferme le eventuali disposizioni di legge inderogabili applicabili agli enti del Terzo Settore

Articolo 19 – Consiglio Direttivo (organo amministrativo)

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, quale organo collegiale cui è attribuita la funzione di gestione dell'ente, nel rispetto delle disposizioni di legge, del presente statuto e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea degli associati. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione delle sole materie espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. In tale ambito, il Consiglio Direttivo provvede, in via generale e non esaustiva, alla gestione complessiva dell'associazione, assicurando il perseguimento delle finalità istituzionali, l'attuazione delle deliberazioni assembleari e il corretto funzionamento dell'ente sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile. Esso esercita i propri poteri secondo criteri di sana e prudente gestione, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie dell'ente del Terzo Settore. Rientrano nella competenza del Consiglio Direttivo, tra l'altro, deliberare circa l'ammissione degli associati, e nel caso motivarne il rigetto, la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio sociale, la cura della tenuta dei libri sociali e della documentazione amministrativa, nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionali. Il Consiglio Direttivo opera collegialmente e le relative deliberazioni sono assunte nel rispetto delle modalità e dei quorum previsti dal presente statuto, assicurando adeguata verbalizzazione e tracciabilità delle decisioni. I componenti del Consiglio Direttivo esercitano le proprie funzioni con diligenza e responsabilità, nel rispetto dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto, rispondendo nei confronti dell'associazione, dei terzi e, nei casi previsti, dei creditori sociali, secondo i principi generali in materia di responsabilità degli amministratori.

Articolo 20 – Composizione, durata, requisiti e cessazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, determinato dall'Assemblea in sede di nomina. La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si

applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni; sono rieleggibili. La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla nomina, designa tra i propri componenti il Presidente e, se previsto, il Vicepresidente e attribuisce le eventuali deleghe operative, nel rispetto del principio di collegialità.

I componenti cessano dalla carica per scadenza del mandato, dimissioni, perdita dei requisiti, sopravvenuta incompatibilità, perdita della qualità di associato ove richiesta per la nomina, revoca deliberata dall'Assemblea o assenza ingiustificata a cinque riunioni consecutive, accertata e formalizzata dal Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione di uno o più componenti nel corso del mandato, subentrano, nell'ordine, i primi candidati non eletti risultanti dall'ultima votazione assembleare, purché conservino i requisiti per la carica. I subentranti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Presidente convoca senza indugio e comunque entro sessanta giorni l'Assemblea affinché provveda all'elezione dei componenti mancanti. È esclusa ogni forma di cooptazione da parte del Consiglio Direttivo.

Qualora venga meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente o, in sua mancanza, il componente più anziano convoca senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo organo. Fino alla ricostituzione, i componenti rimasti in carica possono compiere esclusivamente gli atti urgenti e di ordinaria amministrazione.

Articolo 21 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal componente più anziano, ogniqualvolta lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze gestionali dell'associazione o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, trasmessa con modalità idonee a garantirne la ricezione, anche per via telematica, contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno. Salvo casi di urgenza, la convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a tre giorni; nei casi di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con preavviso ridotto, purché sia comunque assicurata la conoscibilità della convocazione da parte di tutti i componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. È ammessa la partecipazione alle riunioni mediante strumenti di comunicazione a distanza, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento nella discussione e l'esercizio consapevole del diritto di voto. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con voto palese, salvo che particolari esigenze, valutate dal Presidente o dalla maggioranza dei presenti, richiedano il ricorso al voto segreto. Di ogni riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, contenente l'indicazione dei partecipanti, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dell'esito delle votazioni; il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può disciplinare con apposito regolamento interno le modalità operative del proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni statutarie e dei principi di collegialità, trasparenza e tracciabilità delle decisioni.



Articolo 22 – Presidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e ne esprime l'unità istituzionale nei rapporti con i terzi e in giudizio. Egli esercita le proprie funzioni nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sovrintendendo all'attuazione degli indirizzi generali dell'ente e assicurando il coordinamento dell'attività associativa. Al Presidente competono, in particolare, i poteri di convocazione e presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, la cura dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché l'adozione, nei casi di necessità e urgenza, di provvedimenti indifferibili, con obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo anche tra soggetti non componenti dello stesso, svolge funzioni di supporto organizzativo e amministrativo, curando la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali, la redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi dell'associazione, nonché ogni attività connessa alla gestione documentale e alla corretta formalizzazione degli atti dell'ente. Il Tesoriere, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo, è preposto alla gestione economico-finanziaria dell'associazione, operando in coordinamento con l'organo amministrativo. Egli cura la tenuta delle scritture contabili, la gestione della cassa e dei rapporti finanziari, la predisposizione dei dati necessari alla redazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario, nonché il monitoraggio dell'equilibrio economico e patrimoniale dell'ente. Le funzioni del Segretario e del Tesoriere sono esercitate nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e corretta amministrazione, sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo, ferma restando la responsabilità collegiale dell'organo amministrativo per gli atti di gestione. Le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere sono conferite nel rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e affidabilità richiesti dalla natura dell'incarico e sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle relative funzioni.

Articolo 23 – Direttore Artistico

Al fine di assicurare la qualità, la coerenza e lo sviluppo delle attività culturali e teatrali, l'associazione può nominare un Direttore Artistico, quale figura tecnico-professionale preposta all'indirizzo, alla programmazione e al coordinamento delle attività artistiche, nel rispetto delle finalità statutarie e degli indirizzi generali definiti dagli organi associativi. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra soggetti non associati, in possesso di adeguata esperienza e competenza nel settore teatrale e culturale, e può essere incaricato per un periodo determinato, rinnovabile, secondo quanto stabilito dall'organo amministrativo. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Direttore Artistico cura la progettazione culturale e artistica dell'associazione, propone i programmi e le iniziative da realizzare, coordina le attività creative e formative, nonché i rapporti con artisti, operatori culturali e soggetti terzi coinvolti nelle attività dell'ente. Il Direttore Artistico opera in posizione di autonomia tecnico-professionale, ferma restando la competenza del Consiglio Direttivo in ordine alle decisioni di carattere amministrativo, organizzativo ed economico, nonché l'obbligo di attenersi agli indirizzi generali dell'associazione. Il rapporto con il Direttore Artistico può essere regolato mediante incarico professionale o altra forma contrattuale conforme alla normativa vigente, anche a titolo oneroso, in considerazione della natura specialistica delle prestazioni rese, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli enti del Terzo Settore. Il Direttore Artistico riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, contribuendo alla valutazione dell'efficacia delle iniziative e alla programmazione delle attività future.

Articolo 24 – Organo di controllo e revisione legale

Al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, l'associazione provvede alla nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, cui competono le funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché il monitoraggio delle finalità dell'ente. Qualora ne ricorrano i presupposti, è altresì nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 25 – Patrimonio, risorse economiche e bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e permanentemente destinato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito dal fondo iniziale, dai beni mobili e immobili comunque acquisiti, dalle riserve e da ogni altro incremento patrimoniale.

Le risorse economiche derivano, nel rispetto della normativa vigente, da quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari, raccolte fondi, proventi delle attività di interesse generale e delle attività diverse, nonché da ogni altra entrata compatibile con la natura dell'ente.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio nelle forme previste dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione ed è depositato presso il RUNTS entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 26 – Volontari e rapporti di lavoro

L'associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, dell'opera di volontari, i quali prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita, nemmeno dal beneficiario, ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto avente contenuto patrimoniale con l'associazione. Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e da eventuali regolamenti interni dell'associazione. L'associazione può altresì avvalersi, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, di lavoratori subordinati o autonomi, anche ricorrendo a prestazioni di natura professionale, qualora ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità istituzionali. In ogni caso, il ricorso a rapporti di lavoro retribuito deve avvenire nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa vigente per gli enti del Terzo Settore, garantendo il prevalente apporto dell'attività di volontariato, ove richiesto, nonché la coerenza con la natura non lucrativa dell'ente.

Articolo 27 – Bilancio e obblighi di rendicontazione

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione oppure, quando consentito dalla legge, dal rendiconto per cassa. È redatto secondo la modulistica e i criteri stabiliti dalla normativa vigente, evidenziando le entrate e le uscite, la consistenza del patrimonio, l'impiego delle risorse e le eventuali attività di raccolta fondi.

Il progetto di bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e messo a disposizione degli associati presso la sede sociale o mediante strumenti telematici almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Presidente o altro soggetto legittimato provvede al deposito nel RUNTS entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redige, approva, deposita e pubblica il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio approvato è reso conoscibile agli associati con modalità idonee a garantirne la trasparenza.

Articolo 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa intervenuto, l'Assemblea degli associati provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, i quali operano nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto. Esaurita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, è obbligatoriamente devoluto, previo parere dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, che perseguano finalità analoghe o affini, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, del patrimonio residuo agli associati, ai componenti degli organi sociali o a soggetti terzi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente. La devoluzione del patrimonio deve avvenire nel rispetto del vincolo di destinazione proprio degli enti del Terzo Settore, assicurando la continuità delle finalità di utilità sociale perseguite dall'associazione.

Articolo 29 – Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di associazioni non riconosciute, nonché le norme contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e nelle relative disposizioni attuative, in quanto compatibili. L'associazione si conforma altresì alle ulteriori disposizioni normative, regolamentari e amministrative vigenti in materia di enti del Terzo Settore, nonché alle eventuali linee guida e prassi interpretative adottate dalle autorità competenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verucchio li lunedì 27 luglio 2026.

Il Presidente Alessandra Corbelli 	Il Segretario Arianna Balducci 
--	--

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO ES. ART. 82. comma 5 D.LGS 112/2017

